

Codice A1617A

D.D. 18 gennaio 2024, n. 22

**L.r. 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione variante in sanatoria relativa al progetto di sistemazione della viabilità nei centri abitati a servizio delle frazioni mediante realizzazione di pista di collegamento per località Salaro - Massera in frazione Sabbia in comune di Varallo (VC). Lotto 1. Richiedente: Comune di Varallo.**



**ATTO DD 22/A1617A/2024**

**DEL 18/01/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** L.r. 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici – Autorizzazione variante in sanatoria relativa al progetto di sistemazione della viabilità nei centri abitati a servizio delle frazioni mediante realizzazione di pista di collegamento per località Salaro – Massera in frazione Sabbia in comune di Varallo (VC). Lotto 1. Richiedente: Comune di Varallo.

Richiamata la D.D. n. 2017 del 06/06/2019 del Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con la quale è stata autorizzato il Comune di Varallo ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di sistemazione della viabilità nei centri abitati a servizio delle frazioni e della pista di collegamento per la località Salaro-Massera, lotto 1;

Considerato che nell'agosto 2020 si è registrato il collasso della scogliera di valle in massi, in corrispondenza del secondo tornante della pista sopra citata;

Rilevato che la variante in sanatoria in esame consiste in opere realizzate in difformità a quanto precedentemente autorizzato con D.D. 6/6/2019, n. 2017 e, precisamente, in una scogliera di valle a sostegno del terrapieno del secondo tornante con fondazione a platea in calcestruzzo poggiante su micropali ammorsati nel sottostante substrato roccioso, con dimensioni modificate ed aggiornate secondo le verifiche strutturali;

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza di variante ex l.r. 45/89, pervenuta in data 28/11/2023 prot. n. 167820 ed, in particolare, l'elaborato 'Indagine geotecnica' a firma del tecnico incaricato dott. geol. Marco Zantonelli, aggiornato a marzo 2021, con la verifica di stabilità del pendio n. 21 (in corrispondenza dell'area in variante) nella nuova configurazione di progetto;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. in data 01/12/2023 prot. 170641;

Preso atto del verbale del Settore Tecnico regionale Biella - Vercelli, Direzione Opere Pubbliche,

Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 14/12/2023 prot. 179030 che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/89 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- la superficie complessiva interessata è di circa di m<sup>2</sup> 5000, già oggetto di trasformazione a seguito dei lavori autorizzati con dd n. 2017 del 06/06/2019, con una movimentazione di terra pari a circa 4188 m<sup>3</sup>.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione del deposito cauzionale, in quanto l'intervento è realizzato col concorso finanziario dell'Unione Europea, dello stato e della Regione Piemonte.

Preso atto del versamento del corrispettivo del rimboschimento pari a € 5.625,00 ai sensi dell'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 a favore della Regione Piemonte, mandato n. 2945 del 20/06/2019;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la variante in sanatoria relativa al progetto di sistemazione della viabilità nei centri abitati a servizio delle frazioni mediante realizzazione di pista di collegamento per località Salaro – Massera in frazione Sabbia in comune di Varallo (VC). Lotto 1 - su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza di variante, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico, redatto in data 14/12/2023, conservato agli atti del Settore scrivente.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

## **DETERMINA**

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la variante in sanatoria relativa al progetto di sistemazione della viabilità nei centri abitati a servizio delle frazioni mediante realizzazione di pista di collegamento per località Salaro – Massera in frazione Sabbia in comune di Varallo (VC) - lotto 1, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. Fg. 12 n. 64 – 335 e Fg. 13 n. 150-189-230-231-232 del Comune di Varallo (VC) subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico, redatto in data 14/12/2023:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate le raccomandazioni contenute negli elaborati 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica', 'Indagine geotecnica' (quest'ultima aggiornata a marzo 2021) e tavola T4, rev. 1 – maggio 2019, a firma del dott. geol. Marco Zantonelli, datati gennaio 2019;
2. le esigenze costruttive delle opere in progetto dovranno essere compatibili con i parametri geotecnici e geomeccanici e con i risultati delle verifiche di stabilità effettuate, locali e globali. Tutti i dati del progetto presentato dovranno essere comunque verificati in fase costruttiva, mediante l'osservazione diretta del suolo e della stratigrafia interessata, provvedendo ad indagini integrative per la caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi interessati e per la verifica opere-terreno, secondo i criteri e le normative vigenti, adattando il modello geologico-tecnico ipotizzato e, se necessario, le opere alle situazioni riscontrate;
3. il piano di posa delle fondazioni dei muri di sostegno in progetto potrà essere realizzato entro le coltri di copertura solo se la potenza e la portanza del deposito sono sufficienti, previa asportazione dello strato di alterazione superficiale, ricorrendo comunque per le opere di maggiore altezza, ove le condizioni geomorfologiche locali lo consentono, all'ancoraggio in profondità o all'utilizzo di fondazioni indirette mediante micropali intestati in roccia. Tuttavia, dove possibile, il piano fondale dovrà essere sempre fondato e ancorato direttamente sul substrato roccioso, previo livellamento dello stesso, rimozione dello strato di alterazione superficiale e verifica delle caratteristiche geomeccaniche; si demanda pertanto al momento esecutivo la definitiva verifica dei terreni di fondazione, secondo quanto riportato al punto precedente;

4. a tergo dei muri di sostegno dovrà essere disposto del materiale granulare in modo tale da evitare l'insorgere di sovrappressioni idrauliche ad opera di acque interstiziali;
5. nel tratto ove la pista interessa l'accumulo di coltre detritica (denominato "giavina" nelle tavole T2 e T3), durante le operazioni di scavo occorrerà procedere con estrema cautela, onde evitare che si generi dissesto al contesto e porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare compromissione dell'equilibrio geomorfologico con conseguenti potenziali scivolamenti dei blocchi movimentati; inoltre dovranno essere presi opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza delle maestranze, in particolare nel caso di eventi meteorici intensi e/o prolungati;
6. nell'ambito del secondo lotto funzionale, così come raccomandato nell'elaborato 'Indagine geologica, geomorfologica e nivologica', occorrerà prevedere la progettazione dell'opera di difesa passiva (barriera paramassi) nel settore posto più ad est della pista che, dal rilievo geomeccanico, è risultato essere potenzialmente bersaglio di una caduta massi;
7. al progetto esecutivo dovrà essere allegato uno specifico disciplinare di manutenzione, con particolare attenzione all'indicazione della manutenzione annuale da realizzare ogni anno, in particolare occorrerà prevedere un'ispezione dell'intero tracciato finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza (verifica delle condizioni della barriera paramassi, disaggi di blocchi instabili, chiodature, ...);
8. per gli eventuali scavi in roccia occorrerà effettuare il rilievo delle superfici di discontinuità e l'analisi delle relazioni geometriche tra scavi e strutture in varie aree interessate dalla realizzazione della pista per la valutazione, anche se in forma preliminare e previsionale, dei cinematismi potenzialmente sviluppabili, anche al fine della valutazione delle opere provvisorie di sostegno;
9. le pendenze e le altezze dei fronti di scavo e di riporto dovranno essere adeguate alle caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche dei materiali e, comunque, mai superiori a quanto raccomandato negli elaborati progettuali, realizzando contestualmente tutte le opere che risulteranno necessarie al fine di garantire un corretto assetto geostatico nel tempo, la sicurezza degli operatori e la corretta regimazione delle acque, evitando fenomeni di ristagno e/o smaltimento concentrato. Nell'esecuzione delle opere di scavo, siano queste in roccia che in materiale di copertura, dovrà essere posta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle; lo stesso dovrà essere sistemato stabilmente e, se necessario, trattenuto con opportuni manufatti provvisori;
10. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 17 gennaio 2018; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e stabilizzazione, adeguatamente dimensionate; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, per tempi brevi ed in assenza di precipitazioni;
11. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa esportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;
12. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di

stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati, atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nelle relazioni geologiche allegata al progetto, dovrà essere comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;

13. il materiale di risulta dovrà essere opportunamente stoccato in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;
14. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante e lungo la pista;
15. in sede esecutiva e preparatoria di cantiere si ritiene opportuno procedere a rilievi geotecnici in situ, al fine di confrontare i valori dei parametri geotecnici stimati rispetto a quelli reali. Tali prove dovranno fare parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione del deposito cauzionale, in quanto l'intervento è realizzato col concorso finanziario dell'Unione Europea, dello stato e della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 si prende atto del versamento del corrispettivo del rimboschimento pari a € 5.625,00 a favore della Regione Piemonte, mandato n. 2945 del 20/06/2019.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 36 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
  - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
  - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
  - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei

luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali ulteriori varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore:

Cordero Silvia

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro